



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA  
Presidenza

Genova, 23 aprile 2024

Ordine di servizio n. 13/24

OGGETTO: notifiche ai difensori dei provvedimenti dell'Ufficio di Sorveglianza di Genova a mezzo PEC.

Il Presidente,

rilevato che ai sensi dell'art. 148 c.p.p., come modificato dall'art. 10 del D.lgs 10.10.2022 n. 150, le notificazioni degli atti sono eseguite con modalità telematiche che assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione;

considerato che le suddette condizioni della notifica telematica sono rispettate dall'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata, che costituisce lo strumento di cui si avvale l'applicativo del Sistema Notifiche Telematiche – SNT, che per l'invio dell'atto al destinatario si avvale di una casella PEC dedicata per ogni Ufficio giudiziario previa acquisizione e scansione del documento analogico nel sistema SNT che procede alla gestione ed al monitoraggio del flusso di informazioni e documenti da notificare tramite PEC;

ritenuto pertanto che è lo strumento della PEC che garantisce le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 148 c.p.p. e che SNT costituisce l'applicativo che gestisce l'acquisizione dell'atto da notificare previa scansione e caricamento nel sistema ed il suo invio tramite posta elettronica certificata, con archiviazione dei flussi, generando all'esito della notifica il cd *artefatto* che riporta i dati dell'avvenuta notifica, al pari delle attestazioni di avvenuta consegna e ricezione dello strumento della PEC, senza che l'*artefatto* sia esso stesso relata di notifica;

rilevato che l'applicativo SNT costituisce strumento rudimentale in quanto comporta numerosi adempimenti preliminari all'invio della PEC che comportano un notevole dispendio di tempo da parte degli operatori, incompatibile con le attuali gravissime carenze di risorse del personale amministrativo, in quanto dilata oltre misura i tempi delle notifiche e di riflesso ha una ricaduta sulla regolare gestione dei procedimenti che subisce ritardi altrimenti rimediabili;

considerato pertanto che, non essendo ancora stati emanati i decreti ministeriali regolamentari delle notifiche telematiche di cui al comma 1 l. cit., l'attuale strumento per le notifiche telematiche rappresentato dalla PEC risulta idoneo a garantire i requisiti della notifica prescritti dall'art. 148 co. 1 c.p.p., senza avvalersi dell'applicativo SNT che per la notifica, come detto, si avvale della PEC stessa;

ritenuto che per le ragioni sopra evidenziate si rende necessario dismettere l'utilizzo dell'applicativo SNT per la gestione delle notifiche ai difensori dei provvedimenti dell'Ufficio di Sorveglianza ( che attualmente versa in una gravissima crisi di personale in servizio) con la esclusione allo stato degli avvisi di udienza, essendo per tali atti di più agevole lettura il report costituito dall'*artefatto* che meglio si concilia con i tempi dell'udienza, e di dover disporre che le predette notifiche dei provvedimenti abbiano luogo esclusivamente attraverso lo strumento della PEC, nella quale riportare i dati del procedimento, la tipologia dell'atto da notificare con indicazione dei relativi estremi, il destinatario e l'attestazione di avvenuta trasmissione e ricezione (già riportate nella PEC),

tutto ciò premesso

dispone

che le notifiche ai difensori dei provvedimenti, ordinanze e decreti, dell'Ufficio di Sorveglianza, con la esclusione allo stato degli avvisi di udienza, abbiano luogo esclusivamente attraverso lo strumento della PEC, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 148 comma 1 c.p.p. ed in particolare con modalità che assicurino l'identità del mittente e del destinatario con indicazione del nominativo del difensore, della parte, l'integrità del documento trasmesso, i dati del procedimento,

la tipologia dell'atto da notificare con indicazione dei relativi estremi e l'attestazione di avvenuta trasmissione e ricezione;

che il presente provvedimento abbia efficacia a decorrere dalla data che il Direttore Responsabile dell'area di cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza vorrà comunicare allo scrivente non appena predisposta l'organizzazione per l'avvio delle procedure di notifica a mezzo PEC e comunque non oltre il 15 maggio 2024.

Si comunichi alle cancellerie, ai magistrati ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente  
Gaetano Brusa

